

**STUDIO DEI NOTAI
RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI
Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219
20149 MILANO**

Repertorio n. 34540

Raccolta n. 12074

**Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 6 (sei)

del mese di novembre

alle ore 18.40 (diciotto e quaranta)

In Milano, nella casa in piazza della Repubblica n. 32

Avanti a me **Elena Terrenghi**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:- **Schiavolin Fabio**, nato a Padova il 21 agosto 1969 domiciliato in Milano, piazza della Repubblica n. 32

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiarando di agire quale Amministratore delegato e nell'interesse della società con unico socio:

"SNAITECH S.p.A."

con sede in Milano, piazza della Repubblica n.32, capitale sociale euro 97.982.245,40 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e codice fiscale: 00754850154, partita IVA 01729640464, iscritta al R.E.A. col n.MI-1584464

mi chiede di far constare dell'assemblea della società medesima qui riunitasi in prima convocazione giusta avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 123 del 20 ottobre 2018 per discutere e delibera sul seguente

ordine del giorno

Adozione nuovo testo di Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea si svolge come segue.

A' norma di Statuto e per unanime consenso presiede il comparente nella sua predetta veste il quale constata e dà atto che:

- è rappresentato l'intero capitale sociale tutto di titolarità della società Pluto (Italia) S.p.A., con sede in Milano, codice fiscale: 10286850960 qui a mezzo signor Augusto Santoro per delega in atti;

- del Consiglio di amministrazione oltre ad esso partecipano per collegamento telefonico gli Amministratori signore Raffaella Viscardi e Mara Vanzetta;

- del Collegio sindacale partecipa sempre per collegamento telefonico il Sindaco signor Massimo Gallina

- sono assenti giustificati gli altri Amministratori e Sindaci.

I consiglieri ed il Sindaco tutti dichiarano di poter seguire chiaramente i lavori assembleari.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita in prima convocazione stante l'avviso come sopra pubblicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità, conseguente alla perdita da parte della società del proprio *status* di emittente azioni quotate conseguito all'OPA e successiva procedura di diritto di acquisto completata lo scorso 3 agosto 2018, di adottare un nuovo testo di statuto per eliminare le previsioni nello stesso contenute tipiche delle società emittenti titoli ammessi a quotazione e adeguarle al nuovo *status* di società "chiusa".

**Registrato alla
Agenzia delle Entrate
di Milano 1**

il 08/11/2018

al n. 36947

Serie 1T

Euro 200,00

In particolare, prosegue il Presidente, le nuove disposizioni statutarie (in linea con la prassi di mercato per le società "chiuse"), contengono previsioni tali da garantire una gestione della Società e dei relativi organi più flessibile e snella pur nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.

Da ultimo il Presidente evidenzia come, nell'ambito di tali modifiche statutarie, si renda altresì necessario introdurre un piccola integrazione all'oggetto sociale (fermo nella sostanza) al fine di specificare meglio alcune attività già incluse nella vigente versione e tipiche dell'attività "paymat" e prevedere l'emissione dei titoli azionari rappresentativi del capitale sociale con conseguente revoca della dematerializzazione dei titoli medesimi adottata in sede di ammissione alla quotazione e non più confacente alle esigenze sociali.

Dopo breve discussione, l'assemblea con votazione per alzata di mano dispensato il Presidente dalla lettura del testo di Statuto che si propone di adottare già visionato dal socio

unanime delibera

1.) di adottare il nuovo testo di statuto proposto dal Presidente e che al presente si allega **sotto "A"**;

2.) di stabilire che si proceda ad emettere i titoli rappresentativi delle n. 188.427.395 (cento ottantottomilioni quattrocento ventisette mila trecentonovantacinque) azioni prive di indicazione del valore nominale espresso e rappresentative della totalità del capitale sociale conseguentemente revocando la previsione della loro dematerializzazione;

3.) di dare mandato agli amministratori tutti in via tra loro disgiunta per introdurre nel testo del presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di eventuale omologazione e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.45 (diciotto e quarantacinque).

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 18.46, omessa per sua volontà la lettura dell'allegato.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine tre e sin qui della quarta.

F.to Fabio Schiavolin

F.to Elena Terrenghi

ALLEGATO "A" AL REP.N. 34540/12074

STATUTO SOCIALE

SNAITECH S.p.A.

Articolo 1
(Denominazione)

È costituita una società per azioni denominata "SNAITECH S.p.A." senza vincoli di destinazione grafica o interpunzione (la "Società").

Articolo 2
(Oggetto)

La Società ha per oggetto:

- a) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature, nonché la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dall'articolo 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sue modifiche ed integrazioni;
- b) l'acquisto, la costruzione, l'allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell'intento di incoraggiare l'industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista nonché la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la locazione finanziaria (esclusa l'attività di leasing), la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;
- c) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in merchandising connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;
- d) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;
- e) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, *help desk* e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;
- f) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio,

commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste alle diverse lettere del presente articolo nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali prodotti e servizi;

g) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di *spots* pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle diverse lettere del presente articolo;

h) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria ed agli scopi sociali di cui al presente articolo, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, *meetings* e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle diverse lettere del presente articolo;

i) l'organizzazione e la gestione di un sistema di distribuzione di servizi commerciali attinenti al settore telematico, telefonico e radiotelevisivo; l'organizzazione e la gestione di un sistema e di una rete per il pagamento di bollette, sanzioni, tributi, prestazioni sanitarie, prestazioni di trasporto, buoni pasto e per la ricarica di carte di credito prepagate e ricaricabili;

j) l'attività di agenzia nei servizi di pagamento su mandato di uno o più istituti di pagamento e/o istituti di moneta elettronica comunitari, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti;

k) l'assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con particolare riguardo al settore ippico e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l'editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi.

La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.

La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo e delle scommesse, comprese attività televisive, editoriali (escluso la pubblicazione di quotidiani), radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.

La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nei limiti di legge ed ai fini del perseguimento dell'interesse sociale, con esclusione pertanto di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari

0

Articolo 3

(Sede)

La Società ha sede legale in Milano.

La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere, anche all'estero.

Articolo 4
(Durata)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

Articolo 5
(Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6
(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 97.982.245,40 diviso in numero 188.427.395 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti dalla legge ovvero dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai soci spetterà oltre al diritto di opzione altresì il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoplate.

Articolo 7
(Azioni)

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari. La Società potrà adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di contitolarietà dovrà essere nominato un rappresentante comune.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 8
(Trasferimento delle partecipazioni sociali)

Il socio che intende trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà preventivamente offrirle per l'acquisto agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute.

Conseguentemente il socio che intende trasferire le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo e le condizioni di vendita, a tutti gli altri soci i quali potranno esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di detta lettera, dandone comunicazione scritta al venditore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, le azioni a lui riservate

potranno essere acquistate dagli altri soci in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi posseduto anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata per la totalità delle azioni offerte in vendita.

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento delle azioni a favore di società controllate, controllanti o soggette a comune controllo con gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci ed a favore di coniuge o parenti fino al secondo grado del socio alienante ed in caso di trasferimento della partecipazione sociale per intestazione da parte di un socio già iscritto a libro soci a favore di società fiduciaria propria mandataria, autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nonché nel caso di re-intestazione della partecipazione da parte della società fiduciaria a favore del proprio mandante, suoi eredi e successori "*mortis causa*".

Resta inteso che la variazione del socio fiduciante rientra nel campo di applicazione della prelazione statutaria mentre non opera nel caso di costituzione di garanzie pignoratorie e/o conseguenti trasferimenti delle azioni a seguito di escussione del pegno concesso dai soci a fronte di finanziamenti (in qualsiasi modo strutturati e pertanto anche attraverso prestiti obbligazionari o emissione di strumenti finanziari con obbligo di rimborso) alla Società e/o alle altre società del gruppo di cui essa fa parte così come nel caso di ogni operazione di ricognizione e/o estensione della predetta garanzia anche a seguito di operazioni sul capitale della Società (ivi inclusi aumenti di capitale, fusioni, scissioni etc.).

Le azioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

Articolo 9

(Obbligazioni ed altri strumenti finanziari)

La Società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili o con *warrant*.

All'assemblea è attribuita – in via concorrente con l'organo amministrativo – la facoltà di deliberare l'emissione di obbligazioni anche non convertibili, previa verbalizzazione notarile di emissione.

L'assemblea può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili o con *warrant*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti così come in generale l'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

(Finanziamenti dei soci e altri versamenti)

La Società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero può stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può

acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

Articolo 11 (Recesso)

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-bis c.c., i soci che non hanno concorso alle deliberazioni di cui al primo comma dell'art. 2437 c.c.

Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento o indisponibilità, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera o Gran Bretagna.

Nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione. Nello stesso avviso saranno indicati, il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Ove imposto dalla legge ovvero negli altri casi in cui ciò si renda necessario in ragione della tipologia e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla Società, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato (venendo meno per la relativa assemblea il disposto di cui al precedente paragrafo) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero (in alternativa alla stessa) su uno dei quotidiani "Italia Oggi" o "MF-Milano Finanza", nei termini di legge.

Le stesse modalità di cui sopra valgono per l'eventuale seconda convocazione.

Anche senza formale convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria con la presenza dell'intero capitale sociale, della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa, sia in sede ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea conformi alla normativa vigente ed allo statuto obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento o indisponibilità, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati, ovvero in subordine dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità della costituzione, l'identità e la

legittimazione dei presenti, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci ed a cui spetti il diritto di voto.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito (i) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) al presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; (iii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Ogni titolare del diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 13 (Organo amministrativo)

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o per il minor periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea potrà inoltre assegnare loro un compenso avendo altresì facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Il consiglio ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'assemblea a favore degli amministratori, qualora la stessa abbia deliberato un importo complessivo per l'intero consiglio di amministrazione, ivi compresi gli

amministratori investiti di particolari cariche; in difetto di tale determinazione, il consiglio può stabilire specifiche remunerazioni per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

È possibile prevedere a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione anche sotto forma di polizza assicurativa, la cui definizione è demandata all'assemblea, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389 secondo comma c.c. ovvero da un emolumento unico o periodico, fisso o variabile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386 secondo comma c.c. e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione in deroga a quanto disposto dall'art. 2386 quinto comma c.c.

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri un presidente e, eventualmente, uno o più vice-presidenti.

Il presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ove riceva domanda scritta da almeno due consiglieri in carica o dai sindaci.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

In carenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa comunque validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito (i) al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) al presidente dell'adunanza di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; (iii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (iv) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza

o impedimento o indisponibilità, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato, se nominati, ovvero in subordine dal consigliere nominato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli che per legge o in forza del presente statuto sono riservati espressamente all'assemblea dei soci.

Spetta altresì all'organo amministrativo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2436 c.c., la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale nonché (ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria) l'emissione di obbligazioni convertibili o con *warrant* a seguito di procedimento indiretto o improprio ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della società (previa delibera dell'assemblea ordinaria che autorizzi la dismissione delle azioni proprie ex art. 2357 ter c.c.) ovvero titoli (anche di terzi) già emessi e/o in circolazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della loro delega ai sensi dell'art. 2382 c.c. ovvero delegare le proprie funzioni ad un comitato esecutivo.

Del comitato esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, il vice presidente, il o i consiglieri delegati. Il comitato esecutivo è riunito dal presidente del consiglio di amministrazione e può inoltre essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.

All'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati (per questi ultimi nell'ambito della delega conferita), spettano la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali e dirigenti, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

Il direttore generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati possono nominare, nei limiti dei poteri loro attribuiti, avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

I procuratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 (Organo di controllo e revisore)

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ed operanti a norma di legge, che durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero salvi ancora i casi in cui l'assemblea decida di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, esso dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, senza particolari formalità.

Articolo 15 (Bilancio e utili)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati con la delibera assembleare che approva il bilancio.

Articolo 16 (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 17 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Fabio Schiavolin

F.to Elena Terrenghi

